



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
(Provincia di Brescia)

Regolamento dell'Assemblea dell'Unione

Approvato con deliberazione numero 27 del 26 novembre 2004

Modificato con deliberazione numero 9 del 19 marzo 2010 (*articoli 8, 32, 34*)

Modificato con deliberazione numero 3 del 16 marzo 2022 (*articoli 40 bis, 40 ter, 40 quater*)

Modificato con deliberazione numero 26 del 21/10/2022 (*articoli 40 quinquies, 40 sexies, 40 septies*)

INDICE SISTEMATICO

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Regolamento – Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 - La sede delle adunanze

Capo II – Il Presidente

- Art. 5 - *Presidenza delle adunanze*
- Art. 6 - *Compiti e poteri del Presidente*

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 7 - Costituzione
- Art. 8 - Capigruppo (*modificato con deliberazione numero 9 del 19 marzo 2010*)

Capo IV – Commissioni consiliari permanenti temporanee e speciali

- Art. 9 - Costituzione e composizione

Capo V – I Consiglieri scrutatori

- Art. 10 - Designazione e funzioni

PARTE II - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Capo I - Norme generali

- Art. 11 - Riserva di legge

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

- Art. 12 - Entrata in carica – Convalida
- Art. 13 - Dimissioni
- Art. 14 - Decadenza e rimozione della carica
- Art. 15 - Sospensione dalle funzioni

Capo III – Diritti

- Art. 16 - Diritto d'iniziativa
- Art. 17 - Diritto di presentazione di emendamenti
- Art. 18 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni
- Art. 19 - Diritto di Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 20 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 21 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 22 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 23 - Divieto di mandato imperativo
- Art. 24 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 25 - Astensione obbligatoria
- Art. 26 - Responsabilità personale – Esonero

Capo V - Nomina ed incarichi ai Consiglieri dell'Unione

- Art. 27 - Nomine e designazioni di Consiglieri dell'Unione
- Art. 28 - Funzioni rappresentative

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I – Convocazione

- Art. 29 - Competenza
- Art. 30 - Avviso di convocazione
- Art. 31 - Ordine del giorno
- Art. 32 - Convocazione (*modificato con deliberazione numero 9 del 19 marzo 2010*)
- Art. 33 - Avviso di convocazione - Consegna – Termini
- Art. 34 - Pubblicazione dell'ODG (*modificato con deliberazione numero 9 del 19 marzo 2010*)

Capo II - Ordinamento delle adunanze

- Art. 35 - Deposito degli atti
- Art. 36 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 37 - Adunanze di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle adunanze

- Art. 38 - Adunanze pubbliche
- Art. 39 - Adunanze segrete
- Art. 40 - Adunanze “aperte”

Capo III BIS – Disciplina delle registrazioni audio video delle adunanze

- Art. 40 bis - Finalità e modalità di diffusione
- Art. 40 ter - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa
- Art. 40 quater - Gestione delle sedute e tutela dei dati sensibili

Capo III TER – Disciplina svolgimento delle adunanze in modalità telematica

- Art. 40 quinquies - Oggetto
- Art. 40 sexies - Requisiti tecnici
- Art. 40 septies - Sedute in forma mista

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 41 - Comportamento dei Consiglieri
- Art. 42 - Ordine della discussione
- Art. 43 - Comportamento del pubblico
- Art. 44 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei lavori

- Art. 45 - Comunicazioni - Interrogazioni
- Art. 46 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 47 - Discussione - Norme generali
- Art. 48 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 49 - Fatto personale
- Art. 50 - Termine dell'adunanza

Capo VI - Partecipazione del Segretario dell'Unione - Il Verbale

- Art. 51 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 52 - Il verbale dell'adunanza - Relazione e firma
- Art. 53 - Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Le deliberazioni

- Art. 54 - Forma e contenuti
- Art. 55 - Approvazione – Revoca – Modifica

Capo II - Le votazioni

- Art. 56 - Modalità generali
- Art. 57 - Votazione in forma palese
- Art. 58 - Votazione per appello nominale
- Art. 59 - Votazioni segrete
- Art. 60 - Esito delle votazioni
- Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V - NOMINE DESIGNAZIONI E REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I - Nomina – Designazione - Revoca di rappresentanti

- Art. 62 - Nomine e designazioni di Consiglieri dell'Unione
- Art. 63 - Dimissioni, revoca e sostituzione

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 - Entrata in vigore
- Art. 65 - Diffusione

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

REGOLAMENTO – FINALITÀ

- 1 Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispongono gli artt. 7 e 32 del medesimo ordinamento delle autonomie locali.

Art. 2

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1 Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali dei citati ordinamenti, sentito il parere del Segretario dell'Unione.
- 2 Le eccezioni sollevate al di fuori delle adunanze e relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente, il quale provvede ad incaricare il Segretario dell'Unione di riportare l'interpretazione - integrata dal proprio parere - all'esame del successivo Consiglio dell'Unione.

ART. 3

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

- 1 Il Consiglio dell'Unione inizia la sua attività a seguito della designazione dei propri rappresentanti da parte dei Consigli comunali degli Enti facenti parte dell'Unione e dura in carica quanto i Consigli medesimi.
- 2 Gli atti d'urgenza ed improrogabili, previsti dalla normativa vigente, possono essere adottati dal Consiglio in carica, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART. 4

LA SEDE DELLE ADUNANZE

- 1 Le adunanze del Consiglio si tengono normalmente presso la sede dell'Unione, in apposita sala.
- 2 Una parte della sala, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio dell'Unione ed alla segreteria. Uno spazio apposito, fisicamente distinto, viene riservato al pubblico.
- 3 Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Unione, nel caso in cui la

medesima sia inagibile o indisponibile, o quando esistano motivi di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi in cui si siano verificati fatti particolari, tali per cui occorra testimoniare la solidarietà dell'intera Comunità.

- 4 L'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione deve sempre riportare la sede nella quale saranno svolti i lavori.
- 5 Nei giorni del Consiglio, devono essere esposte, all'esterno della sede, le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ART. 5

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1 Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Unione, eletto con le modalità previste dallo Statuto dell'Unione.
- 2 Il Consiglio dell'Unione, nel corso della prima seduta, elegge due Vicepresidenti, espressione rispettivamente della maggioranza e della minoranza consiliare. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente con la maggiore età.

Art. 6

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1 Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2 Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 3 Il presidente provvede inoltre al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, salvo diverso orientamento del Consiglio dell'Unione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 4 Il Presidente esercita i poteri necessari a mantenere l'ordine e ad assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.
- 5 Il Presidente regola i rapporti del Consiglio dell'Unione con la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli organismi ai quali l'Ente partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 **COSTITUZIONE**

- 1 I Consiglieri dell'Unione si costituiscono normalmente in gruppi consiliari.
- 2 Ciascun gruppo è formato, di norma, da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui un consigliere si trovi nell'impossibilità di apparentarsi con un altro consigliere, ai fini della costituzione di gruppo consiliare, a costui viene riconosciuta la qualifica di gruppo consiliare con tutte le implicazioni legislative relative a tale qualifica.
- 3 I singoli gruppi devono comunicare al Presidente, per iscritto, il nome del Capogruppo entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere espresso dal comune con maggior popolazione.
- 4 Il Consigliere che intende cambiare gruppo di appartenenza, deve darne comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo della compagine nella quale entra a far parte.
- 5 Il Consigliere che esce dal proprio gruppo e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi in tale condizione, possono costituirsi in gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo, il cui nominativo deve essere comunicato, per iscritto, al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.

ART. 8 **CAPIGRUPPO**

1. Le finalità dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. sono soddisfatte mediante una breve comunicazione, di avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'Unione, delle deliberazioni di giunta trasmessa ai Capigruppo a mezzo di posta elettronica o di messaggio sms sul telefono. Ricevuta la comunicazione i Capigruppo accedono alla deliberazione attraverso il sito internet dell'Unione. I Consiglieri dell'Unione devono dichiarare l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, ovvero il numero o i numeri di telefono per il messaggio sms, dove ricevere la comunicazione. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'elenco delle deliberazioni è consegnato in forma cartacea ai Capigruppo ad opera dei comuni di appartenenza.¹
2. Al parere dei Capigruppo possono essere sottoposti argomenti di particolare interesse o delicatezza prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

CAPO IV

¹ Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione numero 9 del 19 marzo 2010

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI

ART. 9

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Il Consiglio dell'Unione si riserva la facoltà di approvare un apposito Regolamento nel quale vengano definite il numero, le competenze, la composizione e le forme di pubblicità delle Commissioni Consiliari.

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 10

DESIGNAZIONE E FUNZIONI

- 1 Per le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente è tenuto a designare due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata, fra gli scrutatori, con un proprio Consigliere.
- 2 Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 11

RISERVA DI LEGGE

L'elezione dei Consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito a ciascun Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla normativa vigente e dal Regolamento.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 12

ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA

- 1 I Consiglieri dell'Unione entrano in carica nella prima seduta consiliare successiva alla loro designazione da parte dei Consigli comunali degli Enti aderenti all'Unione. Allo scopo, il Presidente del Consiglio comunale che ha designato i rappresentanti del Comune deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Unione entro dieci giorni dalla esecutività della delibera di nomina.
- 2 Nella prima adunanza il Consiglio dell'Unione, prima di ogni altra deliberazione, deve, secondo le modalità prescritte, vagliare l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.

ART. 13 **DIMISSIONI**

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno sottoscritte e presentate al Presidente tramite lettera raccomandata o depositate al protocollo dell'Unione che ne rilascia ricevuta.
- 2 Le dimissioni possono non essere accompagnate da motivazioni ma, quando queste siano espresse, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita .
- 3 Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui pervengono al Presidente che ne dispone l'immediata registrazione a protocollo.
- 4 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14 **Decadenza e rimozione dalla carica**

- 1 Qualora, nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U.E.L, il Consiglio dell'Unione pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato. Qualora nel corso del mandato si produca una causa di incompatibilità che non viene rimossa nei termini e nei modi previsti dal T.U.E.L, il Consiglio dell'Unione pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
- 2 I Consiglieri dell'Unione possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge, per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone il T.U.E.L .
- 3 I Consiglieri dell'Unione decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti previsti dal T.U.E.L. o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento di condanna.
- 4 Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, convoca il Consiglio dell'Unione che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Art. 15
SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I Consiglieri dell'Unione possono essere sospesi dalle funzioni con decreto prefettizio quando sussistano i motivi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio dell'Unione che prende atto del decreto di sospensione. Il Consigliere dell'Unione sospeso, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito dell'Unione stessa che in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza dell'Unione.

CAPO III

DIRITTI

Art. 16
DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, del T.U.E.L. e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni come specificato dal successivo articolo 20.
3. Il Presidente e gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 20 (venti) giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto dell'Unione e dal presente Regolamento consiliare.

ART. 17
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono depositati sul tavolo del Presidente prima dell'inizio dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Qualora venissero presentati emendamenti aventi carattere pretestuoso o miranti, per loro numero o la loro natura, al solo scopo di dilazionare l'approvazione dell'ordine del giorno, il Consiglio dell'Unione, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri presenti, deve deliberare, con voto palese, sulla ammissibilità degli emendamenti stessi. La proposta deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

3. Sulle proposte di emendamento presentate, il Segretario dell'Unione, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. In caso di richiesta del Segretario dell'Unione finalizzata alla acquisizione dei necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della proposta viene rinviata all'ultimo punto all'ordine del giorno. Qualora tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 18

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

- 1 I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- 2 Le interrogazioni sono presentate al Presidente entro il decimo giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Esse devono essere sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
- 3 I Consiglieri non possono presentare più di due interrogazioni o mozioni nel corso della stessa seduta.
- 4 L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente o alla Giunta al fine di ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, di conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o di essere edotti circa gli intendimenti in base ai quali ci si prefigge di operare in relazione ad un determinato fatto od intervento.
- 5 Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente o l'Assessore delegato per materia, se dispongono degli elementi necessari, possono fornire risposta immediata. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 20 (venti) dalla data di presentazione o di trattare l'interrogazione nel successivo Consiglio dell'Unione.
- 6 Le mozioni devono essere presentate al Presidente, per iscritto, sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri e sono inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio posteriore alla presentazione.
- 7 La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio dell'Unione, nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o alla promozione di iniziative o di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività dell'Unione e degli enti ed organismi alla stessa appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 19
DIRITTO DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio dell'Unione, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi proposti. Le proposte medesime devono essere di competenza del Consiglio dell'Unione e supportati dalla documentazione necessaria.
- 2 Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui la richiesta di Convocazione del consiglio, indirizzata al Presidente, viene registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3 Quando viene richiesto un esame ed un dibattito generale, allo scopo di adottare deliberazioni o risoluzioni, i Consiglieri proponenti sono tenuti ad allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare per ogni punto in discussione. Nel caso in cui venga invece proposta l'adozione di deliberazioni per la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 18 del presente Regolamento.
- 4 In caso di inosservanza da parte del Presidente dell'obbligo di convocazione del Consiglio, ai sensi del comma 1 del presente articolo, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U.E.L..

Art. 20
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1 I Consiglieri dell'Unione, previa domanda scritta, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato elettivo.
- 2 I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione dell'Unione stessa.
- 3 L'esercizio dei diritti di cui ai comma 1 e 2, è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario dell'Unione o ai dipendenti preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione dell'Unione e degli altri enti, il Presidente invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici, dei servizi dell'Unione e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisandone le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni e gli orari settimanali nei quali i Consiglieri possono ottenere, previa domanda scritta, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
- 4 Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto.

Art. 21

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

- 1 I Consiglieri dell'Unione hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Presidente o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e di ogni altro documento dell'Unione, salvo quelli dichiarati segreti dalla legge e dai regolamenti.
- 2 La richiesta di copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso il protocollo dell'Unione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Presidente, in relazione a quanto stabilito dal precedente art. 20, comma 3. La richiesta viene ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
- 3 Il rilascio delle copie avviene entro 20 (venti) giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tal caso, al momento della richiesta, deve essere precisato il tempo necessario per il rilascio.
- 4 Il Segretario dell'Unione, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, entro il termine di cui al comma precedente, ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono di accogliere la richiesta.
- 5 Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere dell'Unione, ai sensi dell'allegato b), n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, per lo stesso motivo, in esenzione dei diritti di segreteria, in conformità a quanto stabilito al n. 8 della tabella D, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 22

Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1 I Consiglieri dell'Unione, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nel limite e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
- 2 Ai Consiglieri dell'Unione è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

- 3 L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri dell'Unione, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
- 4 I Consiglieri dell'Unione che risiedono fuori dal territorio dei Comuni aderenti alla stessa, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute - entro i limiti del territorio provinciale - per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione, delle Commissioni consiliari, nonché per la loro presenza presso la sede degli uffici necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
- 5 I Consiglieri dell'Unione che, per formale incarico dal Presidente, si recano fuori dal territorio di competenza, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno, regolarmente documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche in caso di partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
- 6 Il Consiglio dell'Unione, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 23

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

- 1 Ogni Consigliere dell'Unione rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2 Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 24

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1 Il Consigliere dell'Unione è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2 Il Consigliere che abbandona la sala dell'adunanza deve avvisare il Segretario dell'Unione, affinché la sua assenza sia annotata nel verbale.
- 3 In caso di assenza, il Consigliere può presentare giustificazione scritta e motivata al Presidente che ne riferirà al Consiglio, oppure può venire direttamente giustificato, in Consiglio, dal portavoce del gruppo di appartenenza.
- 4 Ogni Consigliere può chiedere, con lettera raccomandata inviata al Presidente, di essere posto in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio che ne prende atto nella prima adunanza.
- 5 Giustificazioni e congedi dei consiglieri devono essere messi a verbale.

Art. 25

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1 I Consiglieri dell'Unione devono astenersi dal prendere parte a discussioni e deliberazioni che li vedano per profitto direttamente od indirettamente coinvolti nella produzioni di servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, in cui gli organi di controllo siano l'Unione di comuni e le istituzioni, aziende ed organismi dalla stessa dipendenti o soggette a controllo politico-amministrativo.
- 2 Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.
- 3 Il divieto di cui ai precedenti comma, comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e della votazione delle relative deliberazioni.
- 4 I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il Segretario dell'Unione che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 26

RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

- 1 Il Consigliere dell'Unione è personalmente responsabile dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2 E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla votazione.
- 3 E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario. Il Segretario dell'Unione è tenuto a riportare nel verbale i nomi dei consiglieri che abbiano votato contro la proposta o si siano astenuti dal votare.
- 4 Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le altre disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 La legge, lo Statuto dell'Unione ed i Regolamenti stabiliscono se compete al Consiglio, alla Giunta o al Presidente dell'Unione la nomina dei consiglieri destinati a far parte di determinati organi, collegi o commissioni, enti o istituzioni.
- 2 Se la nomina è di pertinenza consiliare, si effettua in seduta pubblica con voto palese.
- 3 Nei casi in cui la nomina spetti ai gruppi consiliari, ogni Capogruppo deve comunicare al Consiglio, in seduta pubblica e in forma palese il nominativo del Consigliere

designato. Il Consiglio approva con voto palese la costituzione dell'organo o della rappresentanza così definita.

Art. 28

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- 1 I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione dell'Unione.
- 2 Quando occorra rappresentare l'Unione in eventi particolarmente significativi può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa partecipa unitamente al Presidente ed alla Giunta dell'Unione.
- 3 La Delegazione viene costituita dal Consiglio o, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capigruppo.

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 29

COMPETENZA

- 1 La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente, escluso il caso di cui al successivo comma 3.
- 2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente espresso dalla maggioranza.
- 3 3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 30

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- 1 La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
- 2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso dovranno essere indicati gli orari di inizio, di interruzione e di ripresa dell'adunanza. Nel caso in cui sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, l'avviso dovrà riportare la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta della prosecuzione della medesima adunanza.

- 3 L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.
- 4 Il Consiglio dell'Unione viene normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
- 5 Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 6 Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando non ricorrano i casi di cui ai precedenti comma 4 e 5.
- 7 Nell'avviso di convocazione deve essere precisato se l'adunanza abbia carattere ordinario straordinario o d'urgenza, e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
- 8 L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, riporta in calce il bollo dell'Unione e deve essere firmato dal Presidente, dal supplente o da colui al quale, per legge, compete effettuare la convocazione.

Art. 31 **Ordine Del Giorno**

- 1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio dell'Unione, riportato nell'avviso di convocazione del quale fa parte integrante, costituisce l'ordine del giorno.
- 2 Nell'ordine del giorno gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 3 L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta ed ai Consiglieri dell'Unione.
- 4 Compete al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma 4.
- 5 Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 e 18.
- 6 I vari punti sono elencati distintamente nell'ordine del giorno, evidenziando con l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 39. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 32²

Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea dell'Unione avviene a mezzo di posta elettronica o di breve messaggio sms sul telefono.
2. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno, è pubblicato, a disposizione dei Consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, sul sito internet dell'Unione.
3. I Consiglieri dell'Unione devono dichiarare l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, ovvero il numero o i numeri di telefono per il messaggio sms, dove ricevere la convocazione.
4. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si faccia riferimento alla "consegna dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale "**trasmissione della convocazione**".
5. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea ai Consiglieri ad opera dei comuni di appartenenza.

ART. 33

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI

- 1 L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione, festivi compresi.
- 2 Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del momento fissato per la riunione.
- 3 Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello per il quale è indetta la riunione.
- 4 Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando loro i relativi oggetti.
- 5 I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4, possono essere posti in discussione dal Consiglio dell'Unione, il quale può stabilire che la loro trattazione sia rinviata ad altra data. La decisione viene comunicato ai soli Consiglieri assenti.
- 6 La partecipazione del Consigliere all'adunanza sana eventuali ritardi di consegna dell'avviso di convocazione.

² Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione numero 9 del 19 marzo 2010

Articolo 34³

Pubblicazione dell'ODG

1. L'avviso di convocazione completo di ordine del giorno viene pubblicato sul sito internet dell'Unione dalla data di trasmissione della convocazione.
2. L'avviso di convocazione completo di ordine del giorno viene inoltre trasmesso, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, ai comuni aderenti affinché questi vi diano la massima diffusione, preferibilmente pubblicandolo sul loro sito internet.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 35 **DEPOSITO DEGLI ATTI**

- 1 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. L'aggiunta di nuovi punti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie è ammessa solamente per fatti sopravvenuti e non prevedibili.
- 2 L'orario di consultazione dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno viene stabilito periodicamente dal Presidente, sentiti i Capigruppo ed il Segretario dell'Unione.
- 3 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, completa dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nei documenti depositati e nei relativi allegati.
- 4 All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti relativi devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso della seduta, ogni Consigliere ha facoltà di consultarli.
- 5 Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma dei lavori pubblici e del rendiconto devono essere inviate, complete della documentazione prevista dalla legge, ai Capigruppo consiliari almeno venti giorni prima dell'adunanza nella quale se ne prevede l'esame.

³ Modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione numero 9 del 19 marzo 2010

ART. 36
ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

- 1 Il Consiglio dell'Unione in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri eletti.
- 2 L'adunanza inizia all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario tramite appello.
- 3 Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio dell'adunanza, nel caso in cui si continui a constatare la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4 Dopo l'inizio dell'adunanza, si presume che in aula sia mantenuto il numero legale. A tal fine i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario. Per garantire la regolarità dei lavori qualunque consigliere può richiedere in ogni momento la verifica del numero legale. Nel caso in cui si constati la mancanza del numero legale il Presidente fa richiamare in aula i Consiglieri che si sono assentati temporaneamente. Il Presidente può inoltre sospendere temporaneamente l'adunanza per un massimo di 15 minuti. Trascorso tale termine, se viene constatata la mancanza del numero legale, ne viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5 L'uscita dalla sala prima della votazione non determina variazioni nel numero legale.

Art. 37
ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

- 1 L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2 E' ugualmente considerata di seconda convocazione per i punti all'ordine del giorno non ancora discussi l'adunanza che segue ad un'altra iniziata con il numero legale dei presenti ed in seguito interrotta per mancanza del numero legale.
- 3 In seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 2 (due) membri del Consiglio.
4. In seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, e devono essere rinviati ad altra adunanza di prima convocazione, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri eletti, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali
 - la partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale e programmatica;
 - i programmi dei lavori pubblici

- il rendiconto
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore dei conti;
 - argomenti urgenti, non previsti dall'ordine del giorno della seconda convocazione e inseriti successivamente
- 5 Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione vengono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nei termini di cui all'art. 33, comma 1.
- 6 Quando l'avviso spedito per la prima convocazione contenga anche l'indicazione del giorno e dell'ora di una eventuale seconda convocazione, il Presidente è tenuto a reiterare la convocazione ai soli Consiglieri assenti nel momento in cui la prima seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Gli avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seconda convocazione.
- 7 Se trascorre un'ora dall'inizio della seduta senza che si riesca a raggiungere il numero minimo previsto per renderla valida, l'adunanza deve essere dichiarata deserta.
- 8 Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. L'aggiunta di tali argomenti deve essere notificata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolamento.
- 9 Nel caso in cui il Consiglio decida di rimandare alcuni argomenti in discussione ad una seduta successiva, oppure quando una seduta consegua ad un'altra deliberatamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III

PUBBLICITÀ'

Art. 38

Adunanze pubbliche

- 1 Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 39, e chiunque può assistervi nell'apposito spazio riservato al pubblico.

Art. 39

Adunanze segrete

- 1 L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle capacità professionali di persone.
- 2 Gli argomenti da esaminare in seduta segreta devono essere evidenziati nell'ordine del giorno dell'adunanza con l'indicazione "seduta segreta"
- 3 Quando durante il dibattito di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza dei voti, il passaggio in seduta segreta per continuarla. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 40 **ADUNANZE "APERTE"**

- 1 Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o siano posti in discussione argomenti di rilevante interesse per la comunità, il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione, la Giunta ed i Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, sia nella sede abituale sia in altri luoghi particolari così come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3 In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti sopra indicati, che portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio dell'Unione gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate, nonché di tutti i cittadini che intendono manifestare la propria opinione sull'argomento specifico nel rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.
- 4 Nel corso delle adunanze "aperte" del Consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Ente.

CAPO III BIS

DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO VIDEO DELLE ADUNANZE

ART. 40 Bis **FINALITÀ E MODALITÀ DI DIFFUSIONE**

- 1 *L'Unione dei Comuni della Valtenesi, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di registrazione e ripresa audiovisiva*

e diffusione delle sedute dell'Assemblea dell'Unione di cui alla Parte III del presente Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

- 2 Le registrazioni e le riprese audiovisive saranno effettuate solo dall'Unione dei Comuni della Valtenesi e diffuse attraverso il sito istituzionale dell'Ente, al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività dell'Assemblea.*
- 3 Le registrazioni rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi per 15 giorni dopo di che verranno conservate, per almeno 180 giorni, in una sezione di archivio del sito istituzionale appositamente dedicata. Le video registrazioni non costituiscono documento amministrativo e pertanto non è esercitabile il diritto di accesso. Le registrazioni delle sedute restano disponibili nell'archivio dell'Unione per un anno a decorrere dalla data di ciascuna seduta consiliare. Dopo la scadenza dell'anno le registrazioni saranno distrutte.*
- 4 Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti dell'Unione vigenti.*
- 5 L'unico soggetto titolato a diffondere e trasmettere le riprese delle sedute consiliari è l'Unione dei Comuni della Valtenesi. Tutti gli altri usi sono espressamente vietati fatto salvo il caso in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi d'informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.*

ART. 40 TER

INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRESA

- 1 Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione al pubblico presente, ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori, dipendenti e collaboratori con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e strumenti di registrazione e della successiva diffusione delle riprese e delle registrazioni. L'accesso alla sala in occasione di questi eventi costituisce esplicita autorizzazione alle riprese personali.*

ART. 40 QUATER

GESTIONE DELLE SEDUTE E TUTELA DEI DATI SENSIBILI

- 1 Le riprese e le registrazioni avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti dell'Assemblea sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Ciascun consigliere adotterà le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.*
- 2 Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato all'Assemblea.*
- 3 Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art.39, D.lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze riconosciute per la gestione delle sedute dell'Assemblea, ha il potere di*

limitare la ripresa o la registrazione, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese o le registrazioni, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

- 4 *In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, non si procederà a riprese audiovisive o alla registrazione, ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. A tal fine il Presidente dell'Assemblea si riserva l'insindacabile giudizio circa la pubblicazione sul sito delle riprese o delle registrazioni anche se compiute o della loro cancellazione prima dei termini.*

CAPO III TER

DISCIPLINA SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE IN MODALITA' TELEMATICA

ART. 40 QUINQUIES **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni della Valtenesi che si tengono mediante audio video conferenza da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza).

ART. 40 SEXIES **REQUISITI TECNICI**

1. La piattaforma telematica o l'applicazione informatica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in audio video conferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audio/visiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. La piattaforma telematica o l'applicazione informatica deve garantire che il Segretario dell'Unione o il Vice Segretario dell'Unione abbia sempre la completa visione e percezione uditiva dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. Il Segretario dell'Unione o il Vice Segretario dell'Unione durante lo svolgimento delle sedute in videoconferenza può avvalersi di personale di supporto.

ART. 40 SEPTIES **SEDUTE IN FORMA MISTA**

1. Le sedute dell'Assemblea dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica di alcuni consiglieri, negli ambienti a tal fine dedicati presso la sala delle adunanze, che mediante collegamento alla piattaforma telematica o all'applicazione informatica da parte di altri consiglieri e/o segretario dell'Unione e/o funzionari o tecnici esterni.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 41

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

- 1 Durante il dibattito i Consiglieri dell'Unione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure che però devono riguardare esclusivamente opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Va evitato ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali. Il discorso va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non possono essere effettuate insinuazioni che offendano l'onorabilità delle persone.
- 2 Il Consigliere che turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, deve essere formalmente richiamato dal Presidente.
- 3 Se un Consigliere insiste nel mantenere una linea di condotta riprovevole nonostante un secondo richiamo all'ordine, il Presidente interviene togliendogli la parola fino alla fine della discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriori discussioni, decide con votazione in forma palese.

ART. 42

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1 I Consiglieri dell'Unione prendono posto nell'aula consiliare divisi per gruppi di appartenenza. Se richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentiti i Capigruppo.
- 2 I Consiglieri che intendono prendere la parola, ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
- 3 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4 Solo il Presidente può interrompere chi sta parlando, per un richiamo al rispetto del regolamento o dei termini di durata dell'intervento.
- 5 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e se lo stesso insiste nel divagare, può togliergli la parola fino alla conclusione del dibattito relativo a quel punto all'ordine del giorno.

Art. 43
COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

- 1 Il pubblico deve restare nello spazio della sala ad esso riservato, in silenzio, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso nei riguardi delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 Non sono consentiti l'esposizione di cartelli e striscioni e l'utilizzo di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3 I poteri di polizia per la parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, se occorre, dell'opera della Polizia locale del Comune sede dell'Unione.
- 4 La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa la seduta.
- 5 Il Presidente può, previa diffida verbale, far allontanare dall'aula persone che arrechino turbamento ai lavori o al pubblico presente.
- 6 Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami all'ordine, il Presidente dichiara sospesa la riunione e abbandona il seggio fino a quando non sia possibile la ripresa dei lavori. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, consultati i Capigruppo, dichiara la seduta definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà poi riconvocato, in prima convocazione, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.
- 7 Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo sono espone nella sala delle adunanze a cura del Segretario dell'Unione.

Art. 44
AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

- 1 Il Presidente del Consiglio per le esigenze della Giunta, del Presidente dell'Unione o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o forniscano informazioni sui punti in discussione all'ordine del giorno.
- 2 Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio, dal Presidente dell'Unione o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando eventualmente a disposizione del Consiglio.

CAPO V

Ordine Dei Lavori

Art. 45

COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI

- 1 All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio effettua eventuali comunicazioni proprie, del Presidente dell'Unione, della Giunta sull'attività dell'Unione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
- 2 Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio o del Presidente dell'Unione, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
- 3 Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 4 Sulle comunicazioni, possono intervenire per associarsi o dissentire, due Consiglieri per ciascuno gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
- 5 La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie.
- 6 L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 7 L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato - entro i termini prescritti per tutti gli argomenti - negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al presidente dell'Unione o all'Amministratore delegato per materia di provvedervi.
- 8 L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di dieci minuti.
- 9 Alla risposta può replicare solo l'interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente del Consiglio del Presidente dell'Unione o dell'Amministratore delegato per materia.
- 10 Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 11 Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 12 Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

- 13 Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente dell'Unione, il Presidente del consiglio dell'Unione o l'amministratore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza.
- 14 Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio dell'Unione.
- 15 Nelle adunanze nelle quali vengono discussi gli argomenti di cui al precedente arti 37 comma 4, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni.
- 16 Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Presidente, entro venti giorni dalla richiesta e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
- 17 Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 46

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

- 1 Il Consiglio dell'Unione procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza, senza discussione.
- 2 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito nei comma seguenti.
- 3 Per le proposte che abbiano lo scopo di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e che non impegnino il bilancio dell'Unione, né modifichino norme di funzionamento dei servizi e delle attività del l'Unione, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 del precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
- 4 Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
- 5 Il Presidente, nel corso della seduta, può presentare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 47
DISCUSSIONE – NORME GENERALI

- 1 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2 Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte: la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
- 3 Il Presidente dell'Unione e l'Amministratore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti ciascuno.
- 4 Il Presidente dell'Unione o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e dal loro numero.
- 5 Il Presidente, esauriti gli interventi dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dopo la propria replica o quella del relatore e le eventuali controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 6 Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno una volta ciascun Consigliere che abbia chiesto la parola.
- 7 Ogni Consigliere può esprimere in maniera concisa una dichiarazione di voto.
- 8 La durata massima degli interventi di cui ai commi precedenti è raddoppiata per le discussioni generali relative agli argomenti indicati al precedente art. 37, comma 4.

ART. 48
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1 Si ha una questione pregiudiziale quando un Consigliere richiede che un dato argomento non debba essere discusso, precisandone i motivi.
- 2 Si ha invece una questione sospensiva quando, sempre precisandone i motivi, viene chiesto il rinvio della trattazione di uno o più argomenti dell'ordine del giorno ad altra adunanza.
- 3 Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento al quale si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.

- 4 In ogni caso sia le questioni sospensive sia le questioni pregiudiziali possono essere poste, con adeguate motivazioni, anche dopo l'inizio della discussione di merito e prima della votazione della deliberazione. Anche in tal caso si procede secondo quanto previsto dal precedente comma.

ART. 49 **FATTO PERSONALE**

- 1 Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, si esprime il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri chiamati in causa.
- 4 Un Consigliere accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può anche chiedere al Presidente di far nominare una Commissione Consigliare composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole ed il Consiglio prende atto delle sue conclusioni senza votazioni. Tali conclusioni devono essere messe a verbale.

ART. 50 **TERMINE DELL'ADUNANZA**

- 1 Normalmente, esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
- 2 L'ora entro la quale si devono concludere le adunanze può anche essere stabilita dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, sentiti i Capigruppo. Il Consiglio può comunque decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
- 3 Nel caso in cui il Consiglio decida di non proseguire i lavori oltre il termine stabilito, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che l'esame dei punti all'ordine non trattati, proseguirà nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, comunicando la data nella quale il Consiglio sarà riconvocato, in prima convocazione, per completare la trattazione dei restanti argomenti.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Art. 51

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

- 1 Il Segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del Consiglio. Su richiesta del Presidente può intervenire, sia per fornire informazioni e chiarimenti - al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione - sia per esprimere il parere di conformità della proposta alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 2 Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione dell'Ente.
- 3 Il Segretario dell'Unione è tenuto ad assentarsi ogniqualvolta la discussione del punto all'ordine del giorno riguardi valutazioni sul suo operato o argomenti rispetto ai quali si trovi in situazioni di conflitto d'interessi. In tal caso il Presidente deve provvedere alla nomina di un segretario ad hoc per il dibattito in questione. A tal fine può essere scelto o un funzionario dell'Unione o uno dei Consiglieri presenti che avrà cura di verbalizzare per quel determinato argomento.

Art. 52

IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

- 1 Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio dell'Unione attraverso le deliberazioni adottate ed è redatto dal Segretario dell'Ente.
- 2 Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero di voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
- 3 Gli interventi e le dichiarazioni presentate dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati con la massima chiarezza e completezza possibile, puntualizzando i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale. Per la verbalizzazione di dichiarazioni particolarmente lunghe, sarà cura del Segretario utilizzare la registrazione della seduta.
- 4 Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate a verbale, in modo conciso, solo a richiesta della parte offesa.
- 5 Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione.
- 6 Il verbale delle adunanze è firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario dell'Unione.

Art. 53

VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

- 1 Il verbale viene depositato in segreteria a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
- 2 All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale viene messo ai voti per l'approvazione.
- 3 Qualora un Consigliere lo richieda, il Segretario dell'Ente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende apportare modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto le variazioni da mettere a verbale.
- 4 Nel formulare le proposte di rettifica o integrazione non è possibile tornare in alcun modo sulla discussione dell'argomento. Nel caso in cui la richiesta di rettifica o integrazione non riguardi unicamente gli interventi effettuati dal proponente ma coinvolga sostanzialmente l'atto deliberativo, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla modifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 5 Delle proposte di rettifica o integrazione approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e, della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui la modifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario dell'Unione e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica o integrazione sono state approvate.
- 6 I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio dell'Unione unitamente alla relativa registrazione, sono depositati nell'archivio dell'ente a cura del Segretario dell'Unione
- 7 Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai tali registri e registrazioni, rientra fra le competenze del Segretario dell'Unione.

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 54

FORME E CONTENUTI

- 1 L'atto deliberativo, adottato dal Consiglio dell'Unione, deve contenere le motivazioni e tutti gli elementi necessari affinché sia valido ed efficace.

- 2 Ogni proposta di deliberazione deve comportare il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dei responsabili dei relativi servizi o del Segretario dell'Unione. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della ragioneria o del Segretario dell'ente.
- 3 L'istruttoria delle deliberazioni viene effettuata dal Segretario dell'Unione.

ART. 55

APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

- 1 Il Consiglio dell'Unione approvandole, con le modalità di cui al successivo capo II, adotta le deliberazioni sulla base del testo conforme allo schema proposto in votazione.
- 2 Il Consiglio dell'Unione, secondo i principi dall'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione, annullamento e sostituzione delle proprie deliberazioni. Il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
- 3 Nei provvedimenti del Consiglio dell'Unione di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o annullare la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
- 4 Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni, annullamenti di precedenti deliberazioni comportino, a causa delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II

LE VOTAZIONI

ART. 56

MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri dell'Unione è effettuata, normalmente, in forma palese per alzata di mano con le modalità di cui al successivo art.57
- 2 La votazione per appello nominale è effettuata secondo le modalità previste dal successivo art. 58
3. La votazione in forma segreta è effettuata quando prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto, nei casi in cui il Consigliere debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone nonché su richiesta di almeno 3 (tre) consiglieri.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente. In caso di parità va reiterata la votazione.
5. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ed ottenere una maggioranza qualificata quando la legge, lo Statuto od il Regolamento lo richiedano.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i Regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere, per iscritto, le eventuali proposte di modifica e/o soppressione di articoli. Discusse e votate tali proposte, viene posto in votazione il testo definitivo del Regolamento.
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli stanziamenti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e le altre deliberazioni comprese nello schema di provvedimento proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
8. Prima della votazione finale ciascun Consigliere può intervenire per esprimere la propria dichiarazione di voto.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Art. 57

VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito delle votazioni con la collaborazione del Segretario dell'Unione, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, su richiesta anche di un solo consigliere, purché presentata immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Nel verbale delle deliberazioni dovranno essere indicati i nominativi dei Consiglieri che si sono astenuti o abbiano espresso voto contrario.

Art. 58

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale si effettua quando prescritta dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Presidente è tenuto a precisare al Consiglio il significato del "sì", favorevole, alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario dell'Unione effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.

- 4 Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59
VOTAZIONI SEGRETE

- 1 La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto dell'Unione, dal Regolamento o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.
- 2 In caso di votazione segreta devono essere nominati 2 (due) scrutatori, uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza, che coadiuvano il Presidente nelle operazioni di voto.
- 3 In tali votazioni si devono utilizzare schede bianche predisposte, dalla segreteria dell'Unione, di identico colore e formato, e prive di segni di riconoscimento.
- 4 In caso di votazioni segrete effettuate a scopo elettivo, ciascun Consigliere deve riportare nella scheda i nominativi da lui prescelti, in numero non superiore a quello indicato nella deliberazione da approvare.
- 5 I nominativi iscritti nella scheda, in eccesso rispetto al numero previsto, si considerano, ai fini di una graduatoria, nell'ordine in cui sono stati scritti, dall'alto in basso o da sinistra a destra.
- 6 Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscano che si debba costituire una rappresentanza "a maggioranza limitata" e non siano precisate espressamente le norme che ne disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare che siano effettivamente eletti i rappresentanti previsti per la minoranza. I Capigruppo consiliari o i Consiglieri in disaccordo con le designazioni dei Capigruppo devono indicare, prima della votazione, i nominativi degli eleggibili. Possono essere eletti solamente i candidati che siano stati espressamente designati.
- 7 Le schede bianche sono computate come schede votate. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 8 I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto nel verbale.
- 9 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando, quando occorra, i nomi di coloro che sono stati eletti.
- 10 In caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 11 Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 60

ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1 Ad eccezione dei casi in cui è richiesta dalla legge o dallo Statuto una maggioranza qualificata, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto un numero di voti a favore pari almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero approssimato all'unità superiore della metà dei votanti.
- 2 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3 Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la ripetizione del voto nella stessa seduta.
- 5 Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6 Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
- 7 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.
- 8 Nelle votazioni a scopo elettivo viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61

DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

- 1 Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.
- 2 La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V - NOMINE DESIGNAZIONI E REVOCHE DI COMPETENZA DEL

CONSIGLIO DELL'UNIONE

CAPO I

NOMINA – DESIGNAZIONE REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 62

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

- 1 Nel caso in cui sia necessario nominare consiglieri dell'Unione all'interno di Organi, Enti, società, associazioni, istituzioni, collegi, commissioni, esterni o interni all'ente, si procede sulla base di quanto previsto dal precedente art. 27.
- 2 Nel caso in cui il Consigliere dell'Unione nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede, con le stesse modalità, alla sua sostituzione.

Art. 63

DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONE

- 1 Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio dell'Unione provvede alla sostituzione, su proposta del Presidente o del gruppo proponente.
- 2 Alla nuova nomina si procede mediante votazione palese.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2 Dopo l'esecutività di tale deliberazione il Regolamento viene pubblicato all'albo dell'Unione per ulteriori 15 (quindici) giorni.
- 3 Il presente Regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari che disciplinavano il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 65

DIFFUSIONE

- 1 Copia del presente Regolamento viene inviata al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio dell'Unione ed ai Consiglieri dell'Unione in carica.
- 2 Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Unione, a disposizione dei Consiglieri, durante le riunioni.

3 Copia del Regolamento viene inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione.